



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1272

Modalità e termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute all'OCF per l'esercizio 2020

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (di seguito "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che stabilisce, tra l'altro, che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (in breve "OCF") determina e riscuote, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività, procedendo alla esazione delle somme dovute e non corrisposte in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni (di seguito "Regolamento Intermediari");

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF ridenominato "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari" per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il proprio Statuto approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF;

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lett. b), dello Statuto dell'OCF, ai sensi del quale il Comitato Direttivo determina i contributi e le altre somme a carico degli iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari, dei richiedenti l'iscrizione e di coloro che intendono sostenere la prova valutativa indetta dall'OCF;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob (di seguito "Regolamento interno") ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTO, in particolare, l'articolo 62 del Regolamento interno che stabilisce le modalità di determinazione annuale e di pubblicità degli importi dei contributi e delle altre somme dovute ai sensi del citato articolo 31, comma 4, del TUF;

VISTA la propria delibera n. 1271 del 20 dicembre 2019 con la quale è stata resa pubblica la misura dei contributi e delle altre somme dovute all'OCF per l'esercizio 2020;

ATTESA la necessità di stabilire e rendere noti, per l'esercizio 2020, le modalità ed i termini di versamento dei predetti contributi e somme dovuti all'OCF;

DELIBERA:

Articolo 1

(Modalità e termini di versamento)

1. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 1271 del 20 dicembre 2019 (*contributo quota annuale Albo - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; contributo quota annuale Albo - sezione dei consulenti finanziari autonomi; contributo quota annuale Albo - sezione delle società di consulenza finanziaria*), pari rispettivamente a € 185,00 (centottantacinque/00), € 500,00 (cinquecento/00) ed € 3.000,00 (tremila/00) deve essere effettuato entro il 15 aprile 2020. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (M.Av.), reperibile anche seguendo le istruzioni per la stampa in locale pubblicate, entro il 15 marzo 2020, sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it). Il versamento del contributo di cui al presente comma 1 può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- on line tramite i servizi di home banking;
- presso gli sportelli Sisal o Lottomatica sul territorio nazionale;
- presso gli sportelli bancari di qualsiasi Istituto di credito sul territorio nazionale;
- presso gli sportelli ATM della Banca Popolare di Sondrio sul territorio nazionale e delle altre banche che mettono a disposizione tale servizio;
- on line sul sito www.scrignopagofacile.it, accessibile anche attraverso il sito della Banca Popolare di Sondrio (www.popso.it).

Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (M.Av.), i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello della Banca Popolare di Sondrio. A tal fine è necessario comunicare, per iscritto, allo sportello prescelto, l'indicazione dell'ente a cui è dovuto il pagamento (intestazione: «OCF Organismo Consulenti Finanziari») e i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: a) il nome e cognome/denominazione; b) il codice fiscale e/o la matricola.

2. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti richiedenti l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, della delibera n. 1271 del 20 dicembre 2019 (*contributo di iscrizione all'Albo - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; contributo di iscrizione all'Albo - sezione dei consulenti finanziari autonomi; contributo di iscrizione all'Albo - sezione delle società di consulenza finanziaria*), pari rispettivamente a € 300,00



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

(trecento/00), € 500,00 (cinquecento/00) e € 3.000,00 (tremila/00), deve essere effettuato all'atto di presentazione della domanda di iscrizione on line con carta di credito o bonifico bancario elettronico, esclusivamente tramite i circuiti abilitati e seguendo la procedura informatica accessibile nell'area riservata agli aspiranti consulenti sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

3. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti richiedenti la partecipazione ad una delle prove valutative indette dall'OCF per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 7, della delibera n. 1271 del 20 dicembre 2019 (*contributo prova valutativa*), pari ad € 100,00 (cento/00), deve essere effettuato all'atto di presentazione della domanda di partecipazione on line alla medesima prova, mediante carta di credito o bonifico bancario elettronico, esclusivamente tramite i circuiti abilitati e seguendo la procedura informatica accessibile nell'area riservata agli aspiranti consulenti del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

Articolo 2

(Tassatività, riscossione coattiva, interessi di mora, cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari)

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative.

2. Il mancato pagamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente delibera (*contributo quota annuale Albo - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; contributo quota annuale Albo - sezione dei consulenti finanziari autonomi; contributo quota annuale Albo - sezione delle società di consulenza finanziaria*), entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF, l'applicazione dei relativi interessi e delle ulteriori somme dovute, oltre alla cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari ai sensi dell'articolo 152, commi 1, lett. e), e 4, del Regolamento Intermediari.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it) ai sensi degli articoli 139, comma 1, lettere d) ed e) e 147, comma 2, del Regolamento Intermediari, dell'articolo 62, comma 5, del Regolamento interno, nonché del protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018.

Roma, 20 dicembre 2019

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Presidente

Carla Bedogni Rabitti